

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001508/2018  
alla Commissione**

Articolo 130 del regolamento

**Guillaume Balas (S&D), Bart Staes (Verts/ALE), Eleonora Evi (EFDD), Valentinas Mazuronis (ALDE), Eric Andrieu (S&D) e Lynn Boylan (GUE/NGL)**

Oggetto: Disposizioni in materia tracciabilità per le "nuove tecniche di selezione"

Nel mese di gennaio sono state pubblicate le conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) in merito alle "nuove tecniche di selezione vegetale". Secondo tali conclusioni, molte delle piante ottenute mediante queste tecniche sono organismi geneticamente modificati (OGM) e tali tecniche non dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2001/18/CE.

Gli obblighi imposti dalla direttiva 2001/18/CE e dal regolamento (CE) n. 1830/2003 prevedono che gli OGM debbano rispettare determinate condizioni in materia di tracciabilità, valutazione dei rischi ed etichettatura per i consumatori.

Vista l'elevata probabilità che l'imminente sentenza della Corte di giustizia confermi le conclusioni dell'Avvocato generale, si chiede:

1. In che modo sta agendo la Commissione per attuare protocolli di tracciabilità e identificazione delle nuove tecniche di selezione vegetale che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/18/CE? È stato chiesto, ad esempio, ai laboratori della rete europea (ENGL) di lavorare sui protocolli di tracciabilità e identificazione di tali tecniche? In caso contrario, perché?
2. Per le nuove tecniche di selezione vegetale che la CGUE raccomanda di non includere nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/18/CE, quali misure intende la Commissione adottare per assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale, dei diritti dei consumatori e dell'ambiente, garantendo al contempo che il protocollo di Cartagena sulla biodiversità sia rispettato?